



73449-

*Al Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30/03/2001, n.165;

VISTA la legge 23/07/1991, n.223 e successive modificazioni;

VISTO il decreto direttoriale n. 68362 del 09/10/2012, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 07/06/2012, il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 223/91 per la ditta indicata nel dispositivo;

VISTA l'istanza con la quale si chiede l'accertamento dei presupposti di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 23/07/1991, n.223 e la conseguente proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale;

DECRETA

Articolo 1

sono accertati i presupposti di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 223/1991, relativamente al periodo dal 07/06/2013 al 06/12/2013, della S.R.L. AGILE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA con sede in ROMA RM ed unità di

AREZZO - AR

GENOVA - GE

PREGNANA MILANESE - MI

ROMA - RM

FIRENZE - FI

BOLOGNA - BO

BARI - BA

PADOVA - PD

PERUGIA - PG

PRATA DI PRINCIPATO ULTRA - AV

CALENZANO - FI

IVREA - TO

NAPOLI - NA

PALERMO - PA

RENDE - CS

TORINO - TO

./.

mes

Articolo 2

a seguito dell'accertamento di cui al precedente all'articolo 1, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.R.L. AGILE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA con sede in ROMA RM ed unità di

AREZZO - AR per un massimo di 5 unità lavorative;
GENOVA - GE per un massimo di 9 unità lavorative;
PREGNANA MILANESE - MI per un massimo di 273 unità lavorative;
ROMA - RM per un massimo di 216 unità lavorative;
FIRENZE - FI per un massimo di 13 unità lavorative;
BOLOGNA - BO per un massimo di 30 unità lavorative;
BARI - BA per un massimo di 80 unità lavorative;
PADOVA - PD per un massimo di 39 unità lavorative;
PERUGIA - PG per un massimo di 8 unità lavorative;
PRATA DI PRINCIPATO ULTRA - AV per un massimo di 20 unità lavorative;
CALENZANO - FI per un massimo di 14 unità lavorative;
IVREA - TO per un massimo di 92 unità lavorative;
NAPOLI - NA per un massimo di 80 unità lavorative;
PALERMO - PA per un massimo di 17 unità lavorative;
RENDE - CS per un massimo di 12 unità lavorative;
TORINO - TO per un massimo di 82 unità lavorative;
previa verifica da parte dell'INPS dell'inquadramento aziendale;

per il periodo dal 07/06/2013 al 06/12/2013

Articolo 3, comma 2, L. 223/1991 – decreto emesso dal Tribunale di Roma in data 07/06/2012.

Istanza aziendale presentata il 21/03/2013 con decorrenza 07/06/2013

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'articolo 8, comma 8 bis, della legge 160/1988.

Il presente provvedimento e' adottato ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale n.31447 del 20/08/2002, in deroga al limite massimo di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 223/91.

Il presente decreto e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.

Roma, addì 31 MAG. 2013

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Salvatore Pirrone



2013/21499

